

FITETREC ANTE

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

(AI SENSI DEL D.LGS. 231/01)

Sommario

Articolo I.	AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo II.	COSTITUZIONE, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Articolo III.	RIUNIONI
Articolo IV.	DELIBERAZIONI, VERBALIZZAZIONI E FUNZIONAMENTO
Articolo V.	FUNZIONI E OBIETTIVI
Articolo VI.	POTERI
Articolo VII.	COMPENSI
Articolo VIII.	DISPOSIZIONI FINALI

Articolo I

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (l' "ODV") di FITETREC ANTE (la "Federazione")

Articolo II

L'ODV viene costituito mediante delibera del Consiglio Federale (il "Consiglio") della Federazione, la quale, contestualmente alla nomina, ne stabilisce la durata in carica, non superiore a tre anni.

L'ODV è composto da un numero di componenti (i "Membri") non inferiore a tre individuati tra soggetti dotati dei requisiti tali da assicurare autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione, attribuendo all'Organismo di Vigilanza adeguati poteri per l'efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. Dell'avvenuta nomina dell'Organismo è data formale comunicazione a tutti i livelli Federali.

La selezione avverrà sulla base dei curricula vitae dei candidati, i quali dovranno inoltre allegare apposita autocertificazione da cui risulti che gli stessi non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità. I Membri dell' ODV sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione l'ODV elegge il proprio Presidente (il "Presidente"), laddove non vi abbia provveduto il Consiglio.

I Membri decadono dalla carica e possono essere revocati per giusta causa, laddove si accerti nei loro confronti: **i)** la pronuncia di sentenza, anche di applicazione pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., contenente condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 **iii)** l'applicazione di una misura cautelare personale; **iii)** l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, c. 3 L. 31 maggio 1965 n. 575, così come sostituito dall'art. 3 L. 19 marzo 1990, n.44 e successive modifiche, **iv)** gravi inadempimenti all'esercizio delle proprie funzioni.

La revoca dei Membri potrà avvenire solo ed esclusivamente nei casi tassativamente indicati nel Regolamento, a seguito di delibera del Consiglio.

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Membri, il Consiglio, su comunicazione del Presidente, provvede a sostituirli nel rispetto delle procedure indicate nel presente Regolamento.

Tutti i Membri sono tenuti a comunicare senza indugio a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail, indirizzati al Presidente, il verificarsi di una delle cause di decadenza personali, così come eventuali

variazioni concernenti il contenuto della propria autocertificazione.

Articolo III

L'ODV è convocato, secondo le modalità più oltre specificate, presso la sede della Federazione (o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione), dal Presidente su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta proveniente anche da un solo Membro o da parte dei Presidenti del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori. In caso di assenza o inadempimento del Presidente, l'ODV è convocato, con le medesime modalità, dal segretario, se nominato, o dal Membro più anziano in termini di età.

In ogni caso, l'ODV è convocato almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione dovrà essere inviata a tutti i Membri, a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail con preavviso di almeno 3 giorni, ovvero 1 giorno in caso di urgenza. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, dell'ora, della data nonché delle materie da trattare.

Alle riunioni dell'ODV possono partecipare, il Presidente del Collegio dei Revisori od altro sindaco da lui designato. Il Presidente, sentito il parere degli altri Membri, ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile in relazione alla materia da trattare.

Le riunioni dell'ODV possono svolgersi per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni del Comitato sono dirette dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Membro più anziano, in termini di età.

Articolo IV

L'ODV è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri in carica.

Le deliberazioni dell'ODV sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'ODV nomina un Segretario scelto tra i propri Membri (il "Segretario").

Le materie e gli argomenti discussi, il testo delle deliberazioni messe in votazione nonché l'esito delle votazioni devono risultare da un verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente. Ogni verbale

viene sottoposto all'esame dell'ODV, per eventuali osservazioni, nel corso della prima riunione successiva a quella alla quale si riferisce.

L'ODV istituisce un libro delle proprie riunioni appositamente vidimato che viene conservato a cura del Presidente.

Lo svolgimento degli incontri che l'ODV, nell'espletamento dei propri compiti, dovesse avere con dipendenti, consulenti o altri Organi Federali deve essere documentato, dandone atto nel libro di cui al precedente punto così come deve essere documentata l'intera attività svolta.

L'ODV dispone di un indirizzo di posta elettronica, il cui accesso sarà riservato ai membri dello stesso, ovvero, per comodità, al Segretario, il quale dovrà tempestivamente informare il Presidente e gli altri Membri di ogni segnalazione pervenuta.

I Membri sono tenuti ad informare tempestivamente il Presidente di ogni violazione, o indizio di violazione, delle prescrizioni contenute nel Modello, di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza, fornendo altresì la documentazione a supporto. La comunicazione dovrà avvenire per iscritto o verbalmente nel corso delle riunioni dell'ODV.

Ogniqualvolta il presente regolamento attribuisca compiti o poteri al Presidente, e fatto salvo quanto espressamente previsto in altre parti dello stesso, i medesimi devono intendersi altresì attribuiti in via vicaria, in caso di impedimento o inadempimento del Presidente, al più anziano per età tra i Membri.

Per l'espletamento dei propri compiti l'ODV dispone di una adeguata dotazione finanziaria, definita dal Consiglio all'atto della nomina.

Articolo V

L'ODV vigila:

- (i)** Sull'osservanza del Codice Etico da parte degli Organi Federali, di tutto il Personale Dipendente, dei Collaboratori e da parte dei Consulenti e dei Partner;
- (ii)** sull'efficacia e adeguatezza del Codice Etico, in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione di reati;
- (iii)** sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico in relazione a mutate condizioni nell'organizzazione o nelle attività aziendali e/o normative.

L'ODV svolge i propri compiti in modo autonomo e indipendente e le scelte da esso operate sono insindacabili.

Nell'ambito della propria attività all'ODV sono affidati compiti di: **i)** verifica e controllo con specifico riferimento all'osservanza del Codice Etico, all'effettiva attuazione ed alla adeguatezza delle procedure e protocolli ivi previsti; **ii)** formazione del personale dipendente, dei collaboratori e degli altri Organi societari; **iii)** aggiornamento del Codice Etico; **iv)** sollecitazione degli organi competenti per l'aggiornamento del Codice Etico e per l'adozione di eventuali provvedimenti e/o interventi.

L'ODV è chiamato a: **i)** collaborare stabilmente con le altre funzioni aziendali per l'applicazione del Codice Etico; **ii)** riferire tempestivamente al Consiglio e al Collegio dei Revisori gli accertamenti relativi alle eventuali violazioni delle prescrizioni previste nel Codice Etico; **iii)** predisporre con cadenza semestrale per il Consiglio e il Collegio dei Revisori un documento concernente le attività svolte, i controlli e le verifiche effettuati e l'esito degli stessi; **iv)** predisporre annualmente, in occasione del Consiglio Federale per l'approvazione del progetto di bilancio, una relazione descrittiva indirizzata al Consiglio Federale e al Collegio dei Revisori, concernente la sintesi delle attività svolte nell'anno, il riepilogo dei controlli e verifiche effettuati, l'aggiornamento eventuale della mappatura delle attività sensibili, altri temi di rilievo emersi, il piano annuale delle attività previste per l'anno seguente e le eventuali proposte di miglioramento del Modello.

I membri sono tenuti al segreto ed alla massima riservatezza relativamente alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo che la loro comunicazione sia necessaria per l'espletamento del proprio incarico e si astengono dall'utilizzare tali informazioni per scopi differenti da quelli propri dell'ODV.

Articolo VI

L'ODV dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché di autonomia organizzativa. Nello svolgimento dei propri compiti l'ODV è supportato dalle funzioni federali interessate e collabora con il Collegio dei Revisori e altri soggetti cui sono demandate attività di controllo.

Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso affidati, l'ODV e i suoi Membri hanno accesso a tutta la documentazione Federale, possono richiedere informazioni a qualsiasi dipendente, collaboratore o consulente della Società. L'ODV può inoltre, coordinandosi con le funzioni della Federazione: **i)** attivare e svolgere indagini interne volte ad accertare eventuali violazioni del Modello; **ii)** richiedere verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione.

L'ODV, se richiesto, può partecipare, attraverso il Presidente o altro Membro a ciò delegato, alle riunioni del Consiglio.

Articolo VII

Il Consiglio, all'atto della nomina, deve attribuire ai Membri una remunerazione stabilita in misura fissa per la durata dell'intero incarico e/o gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione dell'ODV. La remunerazione potrà anche essere differenziata per la carica di Presidente.

Ai membri spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo VIII

Il presente Regolamento viene sottoposto al Consiglio per la ratifica.

Ogni successiva modificazione al presente Regolamento deve essere deliberata dall'ODV e sottoposta per la ratifica al Consiglio.

Per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento al contenuto del Codice Etico della Federazione e sue successive modifiche ed integrazioni.